

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2354-B}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TARGETTI** e **SANTI**

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, EMIGRAZIONE, COOPERAZIONE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE, ASSISTENZA POST-BELLICA, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 21 dicembre 1951

MODIFICATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMI-
GRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 febbraio 1952 (Stampato n. 2101)

Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza,
custodia e pulizia degli immobili urbani

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 12 febbraio 1952*

TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1951, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogo-

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

tenenziale n. 303 del 2 novembre 1944, e di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

ART. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno 1951, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.

ART. 3.

La concessione della gratifica di cui al predetto articolo 1 è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, a rivalersi sui conduttori del maggior onere, nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.